

Il Comitato dei Probiviri dell'Associazione Mercato delle Gaitte, Prof. Giovanni Così (Presidente), Prof Alarico Barbagli (componente), Avv. Giuliana Romualdi (componente), nominato all'unanimità dal Consiglio Maggiore con delibera del 4 maggio 2017, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Associazione, ha pronunciato *ex bono et aequo* il seguente

Lodo

sui quesiti formulati dal Presidente del Consiglio Maggiore con lettera del 22 gennaio 2018, aventi ad oggetto le contestazioni sollevate sullo svolgimento dell'edizione 2016 del Mercato delle Gaitte, che di seguito, per completezza, si riportano con la decisione dei Probiviri:

a) *L'invito fatto dal Podestà presso la giuria della Gara dei Mestieri è stato un atto opportuno o può avere in qualche modo alterato lo svolgimento della gara al punto da inficiarne la regolarità e quindi la validità?*

Secondo il Comitato dei Probiviri, l'invito del Podestà alla Giuria della Gara dei Mestieri – un eccesso di zelo animato da buone intenzioni - è stato certamente inopportuno, ma non ha a nostro avviso alterato lo svolgimento della gara al punto da inficiarne la regolarità e la validità. La Giuria ha infatti attribuito concordemente il massimo punteggio alla performance della Gaitta San Pietro nel mestiere del Magister Vitreatarum. Solo nella scheda del Giurato che ha valutato la “attinenza storica dell'animazione scenica e della scenografia complessive e loro efficacia in rapporto alle situazioni rappresentate”, si trova un accenno alla messa in scena contestata: “Efficace – valutandolo esclusivamente come giunta scenica – il contesto del cantiere di ricostruzione del convento domenicano per il quale vengono prodotte le vetrate”. A tale proposito è bene ricordare che l'art. 24 del Regolamento – in entrambe le sue versioni – afferma che “al fine di arricchire l'ambiente è consentito l'uso di finzioni ed allestimenti scenografici”. Il Giurato in questione formula evidentemente il suo insindacabile giudizio da questo punto di vista: per lui si tratta soltanto di una scenografia volta a contestualizzare storicamente il mestiere presentato, non uno dei vietati “ulteriori mestieri o botteghe” o una delle

vietate "attività non pertinenti o accessorie rispetto all'ars' rappresentata", che dir si voglia. Come tale la prende in considerazione, se mai cautelandosi contro l'improvvido intervento del Podestà con l'inciso "...valutandolo esclusivamente come giunta scenica ...".

L'impianto scenico di cui intendeva avvalersi la Gaita San Pietro per la gara Mestieri dell'anno 2016 risulta poi chiaramente citato nella relativa scheda di presentazione. E presumiamo che - ai sensi del II comma dell'art. 7 del Regolamento del Mercato delle Gaita - sia stato esibito nella prova generale precedente alla gara, cui ~~DOVREBBE AVER~~ assistito - ai sensi dell'art. 8 - la Commissione di Verifica: quella, se mai, poteva essere la sede opportuna in cui avanzare preventivamente i dubbi circa l'ammissibilità della rappresentazione scenica.

b) *Qual era, stante la asserita mancata approvazione del nuovo Regolamento delle Gare da parte del Consiglio Maggiore dell'Associazione Mercato delle Gaita (peraltro l'unico portato a conoscenza dei giudici), il regolamento in vigore al momento in cui si è svolta la Gara dei Mestieri oggetto di controversia?*

Il Comitato ritiene che il Regolamento in vigore durante lo svolgimento della gara fosse il vecchio Regolamento, l'unico approvato secondo le corrette procedure. Tuttavia, la questione appare di scarsa rilevanza alla luce della risposta data al quesito precedente, dato che in entrambe le versioni del Regolamento il primo comma dell'art. 24 rimane inalterato.

c) *Sulla base del Regolamento delle Gare valido al momento della Gara dei Mestieri, nonché dello Statuto dell'Associazione Mercato delle Gaita, la comunicazione postuma del Podestà che dispone la non assegnazione del Palio 2016 può essere considerata legittima, e quindi applicabile, oppure è giuridicamente infondata e quindi nulla?*

Da nessuna delle fonti statutarie e regolamentari in nostro possesso risulta che il Podestà disponga di qualche potere in merito all'assegnazione o alla revoca del Palio. L'assegnazione spetta di fatto all'insindacabile giudizio della Giuria, così come sintetizzato nei punteggi conclusivi delle sue valutazioni delle diverse gare.

La revoca spetta al Consiglio Maggiore, ma esclusivamente nell'eventualità di un errore materiale commesso in sede di somma dei punteggi espressi dalla Giuria (art. 20 del Regolamento). Pertanto, ad avviso del Comitato dei Proviviri, la comunicazione del Podestà dimissionario che dispone la non assegnazione del Palio 2016 è da ritenersi infondata e quindi nulla.

d) *Qual è, in sintesi, il giudizio sull'edizione 2016 del Mercato delle Gaitte: si è svolta regolarmente, e quindi il suo risultato è pienamente omologabile, oppure no? E in questo secondo caso quali decisioni devono essere applicate da parte dell'Associazione?*

In base a quanto prima esposto, il Comitato ritiene che l'edizione 2016 del Mercato delle Gaitte si sia svolta regolarmente e che il suo risultato possa venire pertanto omologato. La Gaita San Pietro ha vinto regolarmente e la sua vittoria va quindi omologata.

Così deciso in Siena, il 28.03.2018

Prof. Giovanni Cosi

Prof. Alarico Barbagli

Avv. Giuliana Romualdi

